



Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 2022

INDICE

1. Introduzione
2. Soggetti coinvolti
 - 2.1. Destinatari della formazione
 - 2.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda
3. Caratteristiche del modello attuativo
 - 3.1. Catalogo regionale dell'offerta formativa
 - 3.2. Voucher formativo aziendale a Catalogo
4. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione
5. Dotazione finanziaria
6. Normativa sugli aiuti di stato
 - 6.1. Reg. (UE) n. 1407/2013 – aiuti di importanza minore “de minimis”
 - 6.2. Reg. (UE) n. 651/2014 – esenzione “Aiuti alla formazione” (artt. da 1 a 12, in particolare art. 31)
7. Allegati
 - A1. Estratto del Reg. (UE) n. 651/2014

1. INTRODUZIONE

In continuità con quanto definito nell'ambito della DGR n. XI/2770 del 31/01/2020, la misura si pone come obiettivo quello di favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo, ponendo prioritaria attenzione agli interventi che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori, anche nei settori individuati come strategici dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quali la digitalizzazione e l'innovazione, oltreché la transizione ecologica.

Le presenti Linee Guida aggiornano la precedente versione del documento approvata con la sopra richiamata DGR 2770/2020, trovano applicazione per l'annualità 2022 e rispondono all'esigenza di confermare l'impianto della misura delineato nel 2020.

2. SOGGETTI COINVOLTI

2.1. Destinatari della formazione

Lo strumento è destinato a:

- lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:
 - lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
 - soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
 - nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
 - coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani;
- titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

Sono esclusi da questa misura i lavoratori:

- con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

2.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono rappresentati dalle imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;

- Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- Cooperative;
- Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.

Non sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sez. A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS.

2.3. Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa

La presentazione delle offerte formative costituenti il Catalogo è riservata a:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;
- Università lombarde e loro consorzi;
- Fondazioni ITS.

3. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ATTUATIVO

Il modello organizzativo dell'intervento attuativo prevede che ogni soggetto ammesso a presentare domanda (di cui al par. 2.2) possa **scegliere, da un catalogo** definito di interventi formativi, quelli maggiormente in linea con le proprie **esigenze formative**.

3.1. Catalogo regionale dell'offerta formativa

Il **Catalogo regionale dell'offerta formativa di formazione continua** è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato delle proposte formative presentate dai soggetti di cui al par. 2.3 a seguito di Avviso pubblico e approvate da Regione Lombardia ad esito di istruttoria formale basata sulla coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP).

La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF in uscita:

- | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|
| – Livello alto | EQF 6 - 8 | 40 ore minimo |
| – Livello medio | EQF 4 - 5 | 30 ore minimo |
| – Livello basso | EQF 3 | 16 ore minimo |

Una apposita sezione del Catalogo è dedicata alla presentazione di offerte formative inerenti le aree che rivestono rilevanza strategica per incrementare il vantaggio competitivo delle imprese e che promuovono le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione e di sviluppo del territorio lombardo.

Le aree strategiche del Catalogo sono le seguenti:

- Internazionalizzazione delle imprese
- Transizione digitale
- Sostenibilità ambientale e transizione ecologica
- Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015)
- Cluster tecnologici lombardi “S3” multifondo (strategie di ricerca e innovazione per la “specializzazione intelligente” nell’ambito delle politiche comunitarie di coesione FESR)
- Turismo, eventi e territorio
- Competitività delle imprese.

Le offerte formative presentate nell’ambito delle aree di rilevanza strategica sopra indicate dovranno essere contraddistinte da un livello EQF in uscita almeno pari 4, ad eccezione dell’area “Benessere organizzativo aziendale” (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015) per cui il livello minimo previsto è pari a 3.

Non saranno finanziabili i corsi contraddistinti da:

- Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all’Ordine stesso (ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012);
- Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o abilitanti”;
- Affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell’impresa richiedente il contributo.

I provvedimenti attuativi stabiliscono le modalità di presentazione delle offerte formative e le modalità di collaborazione tra il soggetto che presenta l’offerta formativa e altri soggetti che concorrono alla relativa attuazione.

Il Catalogo ha validità per tutta la durata della misura e potrà essere integrato e aggiornato nel corso di tale validità, secondo i tempi e le modalità operative stabilite dai provvedimenti attuativi.

3.2. Voucher formativo aziendale a Catalogo

I voucher formativi aziendali consentono ai lavoratori di cui al par. 2.1 di partecipare ai corsi di formazione approvati sul Catalogo. Il voucher viene richiesto dai soggetti ammessi di cui al par. 2.2, con il dettaglio dell’anagrafica dei lavoratori per i quali si richiede il contributo.

Il voucher ha un valore di € 2.000. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a **€ 2.000,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a **€ 1.500,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a **€**

800,00 per lavoratore.

La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell’avvio del percorso.

Ogni impresa avrà a disposizione un **importo massimo di € 50.000,00** spendibili su base annua. I dispositivi attuativi potranno riparametrare l’importo massimo annuale sulla base delle finestre temporali di pubblicazione degli stessi.

Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, di cui al par. 2.2, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall’impresa, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi.

4. MODELLO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull’andamento dell’attuazione del modello di intervento, con riferimento all’avanzamento finanziario e procedurale dell’iniziativa e ai risultati raggiunti.

Nello specifico, Regione Lombardia:

- durante tutta la fase di apertura del Catalogo dell’Offerta formativa, informa le parti sociali in sede di **Sottocommissione Ammortizzatori sociali** relativamente alla distribuzione delle offerte rispetto alle differenti aree strategiche promosse e più in generale alla copertura territoriale delle offerte presentate e approvate;
- effettua un monitoraggio costante dei piani formativi aziendali adottati dalle imprese beneficiarie dell’agevolazione di cui al par. 2.2, attraverso la raccolta di specifici dati dichiarati dalle imprese in fase di adesione, definiti in raccordo con le parti sociali;
- effettua un monitoraggio costante dell’offerta di formazione continua finanziata nell’ambito delle **aree di rilevanza strategica**, di cui al par. 3.1, che riscontrano una sinergia con l’offerta formativa finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche allo scopo di accompagnare il processo di programmazione delle successive fasi di intervento per il periodo 2021-2027.

Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi in sede di Sottocommissione Ammortizzatori sociali anche con il coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Il monitoraggio assicura, tra l’altro, la verifica dell’avanzamento finanziario della misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati.

Alla luce degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle linee di programmazione, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2014-2020.

Regione Lombardia svolge inoltre un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell’accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie disponibili per gli avvisi attuativi delle presenti Linee guida di attuazione degli interventi di Formazione Continua ammontano a Euro 8.500.000,00, per le annualità 2022, a valere sulle seguenti risorse:

- Euro 7.300.000, a valere sull'Asse 1 - Azione 8.6.1. – POR FSE 2014-2020, capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810 degli esercizi finanziari 2022-2023, distinti per tipologia di beneficiario;
- Euro 1.200.000,00, a valere sulle risorse dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14.07.2020, capitoli 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810 degli esercizi finanziari 2022-2023, distinti per tipologia di beneficiario;

%	IMPRESE			
	Capitolo	importo complessivo	2022	2023
Regione 15%	10793	€ 1.125.000,00	€ 1.050.000,00	€ 75.000,00
Stato 35%	10808	€ 2.625.000,00	€ 2.450.000,00	€ 175.000,00
UE 50%	10801	€ 3.750.000,00	€ 3.500.000,00	€ 250.000,00
Totale		€ 7.500.000,00	€ 7.000.000,00	€ 500.000,00
%	ISTITUZIONI PRIVATE			
	Capitolo	importo complessivo	2022	2023
regione 15%	10794	€ 120.000,00	€ 112.500,00	€ 7.500,00
stato 35%	10809	€ 280.000,00	€ 262.500,00	€ 17.500,00
UE 50%	10802	€ 400.000,00	€ 375.000,00	€ 25.000,00
Totale		€ 800.000,00	€ 750.000,00	€ 50.000,00
%	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
	Capitolo	importo complessivo	2022	2023
regione 15%	10795	€ 30.000,00	€ 25.500,00	€ 4.500,00
stato 35%	10810	€ 70.000,00	€ 59.500,00	€ 10.500,00
UE 50%	10803	€ 100.000,00	€ 85.000,00	€ 15.000,00
Totale		€ 200.000,00	€ 170.000,00	€ 30.000,00

Ai sensi dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito del presente avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 10) lettera a) del sopracitato Regolamento, si considera come "beneficiario"

Regione Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

6. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

I contributi erogati nell'ambito degli interventi di Formazione Continua si configurano come Aiuto di Stato e, pertanto, saranno riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa europea.

Si definisce "aiuto di Stato" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza e un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano, quindi, anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura, i contributi saranno soggetti al Reg. (UE) n. 1407/2013 o al Reg. (UE) n. 651/2014.

6.1. Reg. (UE) n. 1407/2013 – aiuti di importanza minore "de minimis"

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica¹ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 2, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice civile l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi Amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità:

¹ 1 Ai fini del presente Regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- la prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada, è pari a € 100.000,00;
- la seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento;
- informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti;
- attestati di non essere impresa che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Secondo quanto previsto dal sopracitato articolo 3, paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali previsti, l'impresa non potrà beneficiare dell'intero importo del voucher (art. 3.7 Reg. (UE) n. 1407/2013). In tal caso l'azienda potrà ripresentare, nell'ambito delle risorse disponibili, una nuova domanda di voucher esclusivamente in regime di esenzione di cui al Reg. (UE) 651/2014.

6.2. Reg. (UE) n. 651/2014 – esenzione "Aiuti alla formazione" (artt. da 1 a 12, in particolare art. 31)

Il contributo si inquadra come regime in esenzione da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in particolare ai sensi della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'Allegato A1, in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. (UE) n. 651/2014 rilevanti per la misura in questione.

Ogni clausola della presente misura deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale Regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle autodichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione.

La quota pubblica di finanziamento del voucher sarà calcolata, indipendentemente dalla dimensione di impresa, sulla base dell'intensità di aiuto minima prevista dall'art. 31 del sopracitato Regolamento, pari a 50% del costo totale del corso e, comunque, nei limiti dei massimali di cui sopra.

La restante quota sarà a carico dell'impresa destinataria del contributo, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

7. ALLEGATI

A1. Estratto del Reg. (UE) n. 651/2014



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Estratto dal Reg (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

CAPO I DISPOSIZIONI

COMUNI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- l) aiuti per le infrastrutture locali;
- m) aiuti a favore degli aeroporti regionali;
- n) aiuti a favore dei porti;
- o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e
- p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio

¹ che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati

¹ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;

b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione³;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultra periferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio⁴;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13;

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

² Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁴ Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III;
- b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
- c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
- b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 3) «lavoratore con disabilità»:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;
- 6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio,

comprendenti:

- a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
 - b) costi di assicurazione del carico;
 - c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
 - d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
- 7) «regioni remote»: le regioni ultra periferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
- 8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- 9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- 10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- 11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
- 12) «regioni ultra periferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultra periferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultra periferica;
- 13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive⁵;
- 14) «aiuti individuali»:
- a) aiuti ad hoc; e
 - b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- 15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;
- 17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
- 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono

⁵ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

- in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁶ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- 19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;
- 20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;
- 21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
- 22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- 23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- 24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
- 26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- 27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o luglio 2014 – 31 dicembre 2021 per gli aiuti a finalità regionale concessi fino al 31 dicembre 2021, e zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 per gli aiuti a finalità regionale concessi dopo il 31 dicembre 2021;
- 28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico

⁶ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale;

31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;

36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;

42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;

43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 44) «settore delle fibre sintetiche»:
 - a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o
 - b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
 - c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
- 45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
 - a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
 - b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
 - c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;
- 46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;
- 47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
 - a) NACE 55: servizi di alloggio;
 - b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
 - c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 48) «zone scarsamente popolate»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
- 48 bis) «zone a bassissima densità demografica»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
- 49) «investimento iniziale»:
 - a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
- 50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio

nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici⁷;

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;

54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;

55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica;

56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;

57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;

58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;

60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

61 bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa

⁷ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;

69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;

71) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;

72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato; 74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁸ o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un'impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario

⁸ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un

ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per

compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)⁹;

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un

⁹ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell'Unione»:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o

b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le

BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

102 bis) «infrastruttura di ricarica»: infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire energia elettrica ai veicoli stradali;

102 ter) «infrastruttura di rifornimento»: infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire idrogeno ai veicoli stradali;

102 quater) «idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua (in un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

103 bis) «edificio residenziale»: edificio costituito esclusivamente da abitazioni monofamiliari o plurifamiliari;

103 ter) «servizi sociali»: servizi chiaramente definiti che rispondono, in particolare, a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale (ossia alloggi per i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità) e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili [secondo quando specificato al considerando 11 della decisione 2012/21/UE della Commissione¹²];

103 quater) «digitalizzazione»: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;

103 quinquies) «predisposizione all'intelligenza (smart readiness)»: la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il loro funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il loro funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;

103 sexies) «piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera i 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera gli 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I;

104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

¹⁰ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

¹¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹² Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

- 106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;
- 107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE¹³;
- 108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
- 109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;
- 110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- 111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
- 112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;
- 113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹⁴;
- 114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;
- 115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;
- 116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;
- 117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- 118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;
- 119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;
- 120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹⁵;
- 121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;
- 122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

¹³ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

¹⁴ COM(2012) 595 del 17.10.2012.

¹⁵ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

- 123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;
- 124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;
- 125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;
- 126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- 128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;
- 130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:
- a) relativamente all'energia elettrica:
 - i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica¹⁶;
 - ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE;
 - iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;
 - iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e
 - v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;
 - b) relativamente al gas:
 - i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;
 - ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);
 - iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e
 - iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
 - c) relativamente al petrolio:
 - i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;
 - ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per

¹⁶ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

petrolio grezzo; e

iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale¹⁷, il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia¹⁸, il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica¹⁹ e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale²⁰, o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «rete passiva»: rete priva di elementi attivi, ad esempio: infrastrutture di ingegneria civile, tubazioni, cavidotti, camere d'ispezione, pozzetti, fibra spenta, centraline, alimentazione elettrica, installazioni di antenne, antenne passive, supporti per antenne, tralicci e torri;

139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sotto reti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale.

Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

¹⁷ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

¹⁸ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

¹⁹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

²⁰ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

139 bis) «locali serviti»: locali che possono essere collegati entro breve tempo alla normale tariffa di attivazione per gli utenti finali, indipendentemente dal fatto che tali locali siano connessi alla rete. Un operatore registra i locali come serviti soltanto se, a seguito di una richiesta di un utente finale, si impegna a connettere i locali alla rete, a fronte di normali spese di attivazione, ossia spese che non prevedono costi aggiuntivi o eccezionali e che, in ogni caso, non sono superiori alle spese di attivazione medie prevalenti nello Stato membro interessato. Il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica deve essere in grado di connettere e attivare il servizio nei locali specifici entro quattro settimane dalla data della richiesta;

139 ter) «motori socioeconomici»: entità che, in virtù della loro missione, natura o ubicazione, possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza, ivi comprese, tra l'altro, le autorità pubbliche e le entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, e le imprese ad alta intensità digitale;

139 quater) «corridoio 5G»: asse di trasporto, stradale, ferroviario o per vie navigabili interne, interamente coperto dall'infrastruttura di connettività digitale, in particolare da sistemi 5G, e che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, così come definiti nel regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, quali servizi di mobilità connessa e automatizzata o servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o di connettività digitale sulle vie navigabili interne;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

143) Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali

144) «infrastruttura aeroportuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche;

145) «compagnia aerea»: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²²;

146) «aeroporto»: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree;

147) «servizi aeroportuali»: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata;

148) «media annuale del traffico passeggeri»: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e

²¹ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

²² Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso;

149) «infrastruttura di assistenza a terra centralizzata»: un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite;

150) «reno ad alta velocità»: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h;

151) «servizi di assistenza a terra»: i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio²³;

152) «attività non aeronautiche»: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;

153) «aeroporto regionale»: un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti

154) «porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;

155) «porto marittimo»: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima;

156) «porto interno»: un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna;

157) «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

158) «sovrastuttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto;

159) «infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse;

160) «dragaggio»: la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto;

161) «infrastruttura per i combustibili alternativi»: infrastruttura portuale fissa, mobile o in mare che consente a un porto di rifornire le imbarcazioni di fonti di energia quali l'energia elettrica, l'idrogeno, i biocarburanti definiti all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/28/CE, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto (LNG)) e il gas di petrolio liquefatto (LPG) che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti;

162) «imbarcazione»: struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie;

163) «imbarcazione marittima»: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;

164) «imbarcazione per la navigazione interna»: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;

165) «infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico»: qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

²³ Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

²⁴ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di

Definizioni degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (i termini definiti alle altre rubriche del presente articolo hanno lo stesso significato che per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU)

166) «Fondo InvestEU», «garanzia dell'Unione», «prodotto finanziario», «banche o istituti nazionali di promozione» e «partner esecutivo»: secondo il significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/523;

167) «intermediario finanziario»: ai fini della sezione 16, gli intermediari finanziari ai sensi del punto 34), ad eccezione dei partner esecutivi;

168) «intermediario finanziario commerciale»: intermediario finanziario che opera a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica. Le banche o gli istituti nazionali di promozione non sono considerati intermediari finanziari commerciali;

169) «nodo urbano TEN-T»: secondo il significato di cui all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵;

170) «nuovo operatore»: impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, che soddisfa le seguenti condizioni: a) ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE per il segmento di mercato pertinente meno di vent'anni prima della concessione dell'aiuto; b) non è collegata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, del presente regolamento a un'impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2012/34/UE prima del 1o gennaio 2010;

171) «trasporto urbano»: trasporto all'interno di una città o di un agglomerato e nelle sue zone di pendolarismo;

172) «ecosistema», «biodiversità» e «buona condizione di un ecosistema»: secondo il significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4 – Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

- a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
- b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
- c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
- f) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2 milioni di EUR per impresa per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa per progetto;

raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

²⁶ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

²⁷ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;
- h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;
- i) aiuti alla ricerca e sviluppo:
 - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
 - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
 - iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
 - iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
 - v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
 - vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
 - vii) per gli aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis, l'importo di cui all'articolo 25 bis;
 - viii) per gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter, gli importi di cui all'articolo 25 ter;
 - ix) per gli aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater, gli importi di cui all'articolo 25 quater;
 - x) per gli aiuti a favore delle azioni di Teaming, gli importi di cui all'articolo 25 quinquies;
- j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
- k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
- l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
- o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- q) aiuti intesi a compensare i sovra costi connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- s) per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a emissioni zero o a basse emissioni di carbonio, gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento; 30 milioni di EUR per gli aiuti agli investimenti a favore dell'efficienza energetica di determinati edifici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 3 bis; e 30 milioni di EUR in finanziamenti totali nominali in essere per gli aiuti agli investimenti a favore dell'efficienza energetica di determinati edifici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 7;
- s bis) per gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a emissioni zero o a basse emissioni di carbonio: 15 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua fino a 150 milioni di EUR;
- t) aiuti agli investimenti a favore di progetti di efficienza energetica: gli importi di cui all'articolo 39,

paragrafo 5;

u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;

w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

y) aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti per le infrastrutture a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR; y bis) aiuti a favore dello sviluppo di reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore delle reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;

y ter) aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale finanziati a titolo del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento, concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;

y quater) aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet: la dotazione totale degli aiuti di Stato nell'arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di EUR (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali);

z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per impresa e per anno;

aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;

bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;

cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura;

(dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis;

(ee) aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 milioni di EUR per progetto (o 150 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸; per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;

(ff) aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 40 milioni di EUR per progetto (o 50 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;

(gg) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III;

²⁸ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(hh) aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») e a progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: aiuti ai sensi dell'articolo 19 bis: 2 milioni di EUR per impresa per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 19 ter: gli importi di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, per progetto.

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

Articolo 7 – Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ o, a seconda dei casi, dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8 - Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi

²⁹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento

I finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III e i costi coperti da tali finanziamenti non sono presi in considerazione per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase della presente lettera. Al contrario, l'importo pertinente per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase del presente punto è calcolato come segue. In primo luogo, l'importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU è detratto dal totale dei costi ammissibili del progetto, ottenendo il totale dei costi ammissibili rimanenti; in secondo luogo, l'aiuto massimo è calcolato applicando la pertinente intensità di aiuto più elevata o il pertinente importo di aiuto più elevato soltanto al totale dei costi ammissibili rimanenti. Nel caso degli articoli in cui la soglia di notifica è espressa come importo massimo di aiuto, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 non si tiene conto nemmeno dell'importo nominale dei finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU. In alternativa, per i prestiti senior o le garanzie sui prestiti senior sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto in tali prestiti o garanzie concessi ai beneficiari finali può essere calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), a seconda dei casi. Tale equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto può essere utilizzato, conformemente alla prima frase della presente lettera, per garantire che il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto a norma del presente regolamento o la soglia di notifica pertinente a norma del presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi dell'articolo 19 ter, 20 bis, 21, 22 o 23, dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto ii) o iii), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10 e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto ii) o iii), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma di tali articoli. 5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento.

Articolo 9 – Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 60 000 EUR e per i beneficiari attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ o, a seconda dei casi, all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio³². In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, gli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al primo comma.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21³³, le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

- 0,03-0,5 (solo per la pesca e l'acquacoltura);
- 0,06-0,5 (solo per la produzione agricola primaria);
- 0,5-1;
- 1-2;
- 2-5;
- 5-10;
- 10-30;
- e uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

3 bis. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell'ambito di InvestEU, lo Stato membro rimane soggetto all'obbligo di assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). Tuttavia, tale obbligo si considera soddisfatto se il partner esecutivo fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso l'aiuto e se l'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo prevede l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

- a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;

³¹ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

³² Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

³³ Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21 del presente regolamento, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II CONTROLLO

Articolo 10 - Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 - Relazioni

1. Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, o, a seconda dei casi, all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059, trasmettono alla Commissione:

- a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; e
- b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione³⁴, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel richiamato regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell'ambito di InvestEU, tale obbligo dello Stato membro si ritiene soddisfatto se il partner esecutivo presenta alla Commissione le relazioni annuali, conformemente ai pertinenti obblighi di comunicazione stabiliti nell'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo.

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter.

2. Qualora, a seguito della proroga del periodo di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2023 con regolamento (UE) 2020/972³⁵ della Commissione, uno Stato membro intenda prorogare le misure riguardo alle quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione conformemente al paragrafo 1, esso aggiorna tali informazioni sintetiche per quanto attiene alla proroga di dette misure e comunica l'aggiornamento alla Commissione entro venti giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto che proroga la misura in questione da parte dello Stato membro.

³⁴ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3).

Articolo 12 - Controllo

1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter.
2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.
3. La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.

SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

Articolo 31 - Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
 - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
 - b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.